

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 11 DEL 17 FEBBRAIO 2016**

OGGETTO: DIPENDENTE SIGNORA CANDIDA PAOLETTI. ISTANZA DI RIDUZIONE DI ORARIO LAVORATIVO A 25 ORE SETTIMANALI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici, addì 17 del mese di Febbraio, alle ore 12,00 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario straordinario, assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale del Commissario Straordinario n. 24 del 20/05/2014.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata istanza del 15 Febbraio scorso, protocollo n. 1349, con la quale la dipendente dell'azienda Speciale in qualità di impiegata amministrativa Signora Candida Paoletti, attualmente in servizio presso la biblioteca comunale, chiede la riduzione del proprio orario lavorativo settimanale da n. 38 ora a n. 25 ore;

Rammentato che nel corso dell'anno passato alla stessa dipendente questa Azienda ha concesso la stessa riduzione dell'orario lavorativo per tre periodi distinti, in accoglimento di altrettante istanze e sempre in deroga al disposto di cui all'articolo 22 del vigente CCNL UNEBA;

Rilevato che l'articolo 22 del rinominato CCNL UNEBA contempla, alla lettera D, la ipotesi di "trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale" quale unica fattispecie tipica applicabile al caso in esame;

Ribadito che non è ulteriormente invocabile l'ipotesi - straordinaria in quanto derogatoria della regola contrattuale - della concessione temporanea della riduzione dell'orario lavorativo settimanale;

Confermato che il CCNL UNEBA non contempla - tra le possibili articolazioni dell'orario di lavoro - il regime della riduzione temporanea, e che le reiterate concessioni dell'anno 2015 in deroga all'articolo 22 non sono ancora ripetibili;

Stabilito, per tutto quanto innanzi ponderato, doversi trattare l'istanza *de qua* con esclusivo riferimento alla lettera D dell'articolo 22 del CCNL UNEBA del 08 Maggio 2013, ovvero:

<<D) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i dipendenti a tempo indeterminato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà disciplinata secondo i seguenti principi:

1. volontarietà di entrambe le parti;
2. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze del servizio e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza, che ne abbiano fatto richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
4. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso.

Il rifiuto della lavoratrice o del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce motivo di licenziamento né di contestazione disciplinare.

Sentiti, a riguardo, il Direttore dell'Azienda e il Responsabile della Macrostruttura 2 di appartenenza della istante;

